

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Istituto Scolastico Comprensivo "V. Muzio"

Via S. Pietro ai Campi, 1 - 24126 Bergamo

www.icmuzio.edu.it

C.f.: 95118920164 - Tel. 035 316754

bgic811007@istruzione.it – bgic811007@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO

contenente i criteri e limiti per l'attività negoziale del dirigente scolastico per la concessione all'utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;

Riferimenti Normativi:

- art. 96 del T.U. 16/04/1994, n. 297;
- art. 38 del DI 129/2018 "Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico" che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;
- art. 45 del D.I. 129/2018, comma 2, lettera d "Competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale". (Determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, della seguente attività negoziale: utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima)
- art. 48, D.I. 129/2018 "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale";

Art. 1 - Principi fondamentali:

L'utilizzo delle strutture scolastiche dell'Istituto Comprensivo "V.Muzio" da parte di terzi deve:

1. uniformarsi al Regolamento emanato dall'Ente proprietario (Amministrazione comunale di Bergamo)
2. essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (art. 96 TU 94) e l'attività negoziale deve essere svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, informazione e pubblicità (art. 48 D.I. 129/2018);
3. essere coerente con le specificità del PTOF dell'istituto;
4. essere non interferente con le attività didattiche;
5. essere rivolta a tutta la popolazione e non essere pertanto discriminatoria, non avere fini di propaganda politica;
6. assicurare l'assoluta preminenza e priorità alle attività proprie della scuola rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto;

L'edificio scolastico può essere concesso a terzi solo per:

- a. utilizzazioni temporanee
- b. attività fuori dell'orario scolastico e del periodo di attività didattica ad associazioni ed enti senza scopo di lucro

Nella concessione si darà precedenza ad Enti del Terzo Settore, che svolgono esclusivamente attività aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale).

Per attività extracurricolari della scuola (corsi integrativi, conferenze per Genitori, formazione e aggiornamento per Docenti e personale scolastico, incontri per orientamento con esperti esterni, realizzazione progetti PON) ovviamente non occorrono autorizzazioni da parte del Consiglio di Istituto, in quanto il Dirigente dispone in autonomia dei locali e tempi per attività connesse con la didattica.

Qualora il richiedente dell'uso dei locali sia l'Amministrazione proprietaria degli immobili, essi saranno concessi a seguito di liberatoria di responsabilità da parte della stessa che provvederà direttamente alla copertura delle responsabilità derivante dall'uso dei locali e alla loro pulizia.

Art. 2 - Obblighi del concessionario.

Il concessionario, nella persona del suo legale rappresentante, è direttamente responsabile dei danni che interessino cose o persone e che si verifichino in ragione dell'attività svolta nei locali ricevuti in uso ed è tenuto al loro risarcimento.

L'Istituzione scolastica e l'Amministrazione proprietaria dei locali dovranno essere sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi.

A tal fine il concessionario si deve premunire di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile che copra le ipotesi della responsabilità contrattuale verso l'Ente, extracontrattuale verso terzi, nonché i fatti di danno che possono riguardare gli utilizzatori suoi iscritti. Tutte le polizze devono contenere l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Istituto Scolastico.

Art. 3 - Doveri del Concessionario:

In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- a. rispettare il Regolamento emanato dall'Ente proprietario (Amministrazione comunale di Bergamo)
- b. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica;
- c. osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Il concessionario deve comunicare il nominativo dell'addetto al primo soccorso e dell'addetto antincendio nonché garantire la formazione e gli aggiornamenti stabiliti per legge (D. Lgs. 81/08).
- d. provvedere alla pulizia (compreso il relativo materiale). Le spese relative saranno a totale carico delle società, che dovranno provvedere con proprio personale e comunicare al Dirigente Scolastico il nominativo del responsabile prima dell'inizio dell'utilizzo dei locali.
- e. in caso di corsi organizzati a conclusione della giornata lasciare i locali in ordine e puliti dopo l'uso e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
- f. segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali;
- g. è vietato che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato;
- h. custodire i locali, gli impianti, le attrezzature fisse e a risarcire la scuola dei danni arrecati;
- i. accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell'Istituto Scolastico
- j. non sub-concedere l'uso, anche parziale, dei locali oggetto dell'accordo a chiunque e a qualsiasi titolo;
- k. ritenere la scuola esente da qualsiasi responsabilità per qualsiasi fatto avvenuto nei locali durante le ore ed i giorni di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni (a persone e cose) di frequentanti o di terzi, in dipendenza dell'uso dei locali e attrezzature nel periodo di concessione;
- l. vietare l'accesso ai locali adibiti ad uffici o archivio o custodia sussidi didattici;
- m. vietare la consultazione di qualsiasi atto o documento dell'istituto scolastico eventualmente presente negli ambienti in uso;
- n. rispettare il divieto di fumo all'interno dei locali scolastici e pertinenze;

- o. vietare la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno dei locali;
- p. assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito;

Art. 4 - Oneri a carico della scuola:

Sono a carico della scuola:

- a. il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto del presente Regolamento;
- b. la predisposizione e individuazione dei locali;
- c. la verifica, nel tempo della concessione, sulla regolarità dell'uso degli spazi e sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente accordo;
- d. la verifica periodica della programmazione delle attività e della compatibilità delle stesse con l'attività educativa della scuola e la comunicazione con sufficiente anticipo (3gg).

Art. 5 - Atto e Procedura per la concessione:

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono pervenire per iscritto all'istituzione scolastica in tempo utile per consentire le necessarie valutazioni e devono permettere di rilevare con chiarezza:

- l'indicazione del soggetto richiedente
- lo scopo preciso della richiesta
- le generalità della persona responsabile
- la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste
- le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature
- i limiti temporali dell'utilizzo dei locali
- il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici

Art. 6 - Decadenza, Revoca, Recesso:

L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, ferme restando tutte le possibili azioni di richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, per il mancato rispetto di quanto previsto nel presente regolamento e per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica senza alcun diritto di rivalsa. A tal proposito il Concessionario nulla potrà eccepire in merito alla revoca.

Alla scadenza della concessione o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna di chiavi, attrezzature, locali, liberi da cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 28 settembre 2023 con delibera n. 386

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Angelo Ferraro)